

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 5-20

OGGETTO: adozione della Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 4 novembre 2020 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE le assemblee della Conferenza dei Sindaci sono state regolate, fino al dicembre 2017, con una prassi basata su quanto disposto a questo riguarda nella Convenzione di Cooperazione già sottoscritta dai Sindaci dell'ATO 2;

CHE con la delibera 1-17 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci

CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

CHE il Governo italiano, in considerazione della suddetta situazione epidemiologica e della progressiva evoluzione della stessa, ha adottato specifiche misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus, emanando appositi atti, a partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", cui hanno fatto seguito diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali si richiamano, per i fini che qui occupano, quelli dell'8, 9, 11 marzo, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il D.L. 07/10/2020 n. 125 nonché il d.P.C.M. del 1 aprile 2020, il d.P.C.M. del 10 aprile 2020, il d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ed il d.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

CHE, in particolare, l'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto che "*i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità*" sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020;

CHE il DL 30/07/2020 n.83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) ha prorogato fino al 15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 73 e che, successivamente, il DL 7/10/2020 n. 125 (pubblicato in G.U. n. 248 del 7/10/ 2020) all'art. 1 comma 3 lettera a) ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021 i termini previsti dal citato DL 83/2020;

CHE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", all'art. 3-bis, prevede che "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*" nonché all'art. 14-ter, comma 1, regola la conferenza di



servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e ne prevede lo svolgimento, ove possibile, anche in via telematica;

CHE il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il *Codice dell'Amministrazione Digitale*, prevede il ricorso a strumenti telematici e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa da parte delle pp.aa. e, tra queste, degli enti locali (artt. 7, 12, 41, 45 e, più in generale, capo I - sezione III);

CHE l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e di votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

CHE la suddetta compresenza fisica è un presupposto che tuttavia, ad oggi, non risulta più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, considerato il grado di interazione tra persone collocate in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video è ormai in grado di consentire;

CHE alla luce delle norme sopra richiamate, l'utilizzo delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza costituisce un obiettivo previsto dal legislatore nell'ambito del processo di digitalizzazione degli enti locali;

CHE pertanto è opportuno regolare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, adottando una disciplina di dettaglio in materia, applicabile anche dopo lo stato di emergenza Covid-19;

CHE per quanto sin qui indicato, è opportuno svolgere le riunioni della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, fermo restando il rispetto del metodo collegiale nonché dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei relativi componenti;

CHE nel corso della Conferenza è stato inserito un emendamento all'art. 5, c.2 della disciplina, di seguito riportato: *“La conferenza verrà tenuta di regola in presenza, salva la possibilità, per chi lo richieda di partecipare in teleconferenza. La richiesta di partecipazione da remoto dovrà essere inviata alla STO entro le ore 12 del giorno precedente la Conferenza”*;

CHE, quindi, la disciplina sottoposta alla votazione della Conferenza, allegata alla presente delibera, è quella integrata con l'emendamento di cui sopra;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati sono parte integrante della delibera;

DI approvare il documento allegato “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma”, come modificato a seguito dell'emendamento riportato in premessa.

DI considerare vigente l'allegata "Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma" a partire dalla prima assemblea che si terrà in modalità telematica successivamente a quella odierna.

ALLEGATI:

- Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro

**DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO, IN MODALITÀ TELEMATICA, DELLE CONFERENZE DEI SINDACI
DELL'ATO2 LAZIO CENTRALE-ROMA**

approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 4 novembre 2020 con delibera 5-20

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (di seguito denominata Conferenza) ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (di seguito ATO 2), come definito dalla L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate dalla Convenzione di Cooperazione sottoscritta dagli stessi Enti Locali in data 9 luglio 1997 e ss.mm.ii. ed in coerenza con il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che abroga e sostituisce la precedente Legge n. 36/1994.

2. Lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica risponde alla finalità di garantire e di facilitare l'incontro tra i componenti della Conferenza, specie in situazioni nelle quali l'intervento contemporaneo *in loco* risulti di complessa realizzazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche" si intendono le riunioni della Conferenza di cui al precedente art. 1 per le quali è prevista la possibilità che i componenti partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede abituale della Conferenza.

Art. 3

Strumenti telematici e tecnologie idonee

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Conferenza è garantita con la disponibilità e il corretto utilizzo degli strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Il Segretario della Conferenza partecipa alle riunioni ed assolve alle funzioni di cui all'art. 97 comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 da remoto, mediante l'impiego degli strumenti di cui al presente articolo.

3. Gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità immediata di:

- a) intervenire alla riunione, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- b) esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto, secondo le previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente.
4. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 5, comma 4, l'esame dei documenti durante la riunione e nell'ambito della stessa, ai fini dei lavori assembleari, può avvenire anche mediante l'ostensione a video.
5. Sono considerate tecnologie idonee, ai fini del presente atto, quelle di seguito indicate: audio e videoconferenza, anche mediante il ricorso a *Skype* o software similari quale *Teams*, che garantiscano la conformità al Regolamento UE 679/2016 – GDPR, per l'utilizzo dei quali valgono le linee guida e le istruzioni di tipo tecnico-operativo all'uopo predisposte. Tali tecnologie possono essere messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) in qualità di ente coordinatore dell'ATO2, ovvero dal gestore del S.I.I. nell'ATO2, Acea ATO2 Spa e sono fruibili da dispositivi fissi, quali i *PC desktop*, o portatili, quali *laptop*, *smartphone* e *tablet*
6. Le tecnologie di cui al comma 5 e le altre modalità eventualmente impiegate devono consentire l'identificazione con certezza del partecipante, di cui il Presidente di seduta e il Segretario danno atto.
7. Indicazioni sugli strumenti telematici e sul relativo utilizzo sono dettate dall'Ufficio 'Sistemi Informativi' della CMRC o dagli uffici del gestore, Acea Ato2 Spa, ad ogni componente dell'organo collegiale che partecipa alla riunione telematica, ai fini della tempestiva connessione e del simultaneo collegamento.
8. La tecnologia utilizzata prevede la possibilità di registrazione audio e video della seduta conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 – GDPR. La CMRC e/o Acea ATO2 Spa sono costituiti responsabili del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR dal momento dell'apertura della seduta e fino alla cancellazione del dato all'atto della consegna dello stesso alla Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'ATO2. Al termine della seduta le registrazioni saranno trasmesse dalla CMRC e/o da Acea ATO2 alla STO e contestualmente cancellate dalle banche dati della CMRC e di Acea ATO2 Spa.

Art. 4

Materie oggetto di discussione e di deliberazione in modalità telematica

1. Le riunioni e le sedute telematiche possono essere utilizzate della Conferenza di cui all'art. 1 per discutere e per deliberare sulle materie di relativa competenza.

Art. 5

Convocazione

1. La convocazione dell'adunanza della Conferenza per lo svolgimento della quale è possibile il ricorso alla modalità telematica, ai sensi del presente atto, deve essere inviata nei termini previsti dal vigente Regolamento della Conferenza dei Sindaci, a cura dell'ufficio ordinariamente preposto, a tutti i componenti dell'organo tramite posta elettronica istituzionale o pec.
2. La convocazione reca indicazione della modalità telematica in cui si svolge la seduta, del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione alla seduta medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 5, di cui il componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto. La Conferenza verrà tenuta di regola in presenza, salva la possibilità, per chi lo richieda, di partecipare in teleconferenza. La richiesta di partecipazione da remoto dovrà essere inviata alla STO entro le ore 12 del giorno precedente la Conferenza.
3. Le convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti si intendono notificate ai destinatari con la consegna dell'*e-mail*.
4. Gli atti della riunione devono essere, comunque, resi disponibili a tutti i convocati prima dello svolgimento della riunione medesima, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento della Conferenza dei Sindaci, con il deposito in apposita sezione del sito istituzionale e contestuale comunicazione del relativo *link*.

Art. 6

Apertura e svolgimento delle sedute

1. La seduta si considera aperta nel momento in cui il Presidente dichiara la sussistenza del *quorum* previsto per la validità della stessa, a seguito di appello effettuato dal Segretario, nominalmente o con altra modalità consentita dal sistema telematico utilizzato, di cui è dato atto nel verbale di cui al successivo comma 4.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, come disciplinati dalla Convenzione di Cooperazione cui, pertanto, si fa rinvio. La disciplina ordinaria si applica, altresì, per i *quorum* deliberativi.
3. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica la Conferenza, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e, ove prevista, la segretezza delle informazioni.
4. Dell'adunanza telematica viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi previsti per i verbali delle adunanze svolte in modalità ordinaria.

5. Fermo quanto previsto dal precedente art. 3, le tecnologie impiegate debbono essere tali da consentire al Presidente di seduta e al Segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di constatare i risultati della votazione.
6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza, che partecipano alla discussione e alla votazione.
7. Ove il partecipante, di cui è attestata la presenza ai sensi del precedente comma 1, intenda uscire dalla riunione, è tenuto a fornire al Segretario comunicazione in tal senso, in mancanza della quale si considera presente fino all'eventuale votazione o all'eventuale verifica del numero legale.
8. Il voto è espresso singolarmente in modo palese o in altra modalità consentita dal sistema telematico utilizzato. Restano ferme le disposizioni della normativa vigente che regolano i casi di votazioni segrete, per l'effettuazione delle quali, nelle sedute di cui al presente atto, vengono apprestati gli strumenti tecnico-informatici all'uopo necessari.
9. La pubblicità delle sedute è assicurata con l'ammissione degli interessati, senza diritto di parola e voto, previa richiesta scritta pervenuta almeno 48 ore prima della seduta stessa e fino a concorrenza della capacità residua dello strumento adottato.
10. E' fatto divieto, ai partecipanti ed al pubblico, di effettuare riprese audio e video della conferenza e dei suoi lavori.
11. Negli atti e nelle istruzioni operative di cui al precedente comma 9 possono essere, altresì, contenute ulteriori indicazioni, di natura essenzialmente tecnica, ad integrazione del presente atto.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia di organizzazione e funzionamento della Conferenza di cui al precedente art. 1.
2. Per indicazioni di natura tecnico-informatica si fa rinvio ai conseguenti atti gestionali ed operativi.